

CXII.

TORNATA DEL 2 APRILE 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

MMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Nuova redazione dell'art. 129 — Emendamento del Senatore Beretta, accettato dalla Commissione — Avvertenza del Senatore Chiesi — Approvazione dell'articolo emendato — Osservazioni e riserve del Senatore Beretta all'articolo 139 — Approvazione dell'articolo — Obiezioni del Senatore Maggiorani sull'articolo 140, cui risponde il Senatore Casati L. — Approvazione dell'articolo — Emendamenti del Senatore Beretta all'articolo 141 — Considerazioni e proposte del Ministro — Proposta di rinvio del Senatore Beretta — Dichiarazione del Senatore Gallotti — Considerazioni del Senatore Maggiorani in appoggio della proposta della Commissione e del Ministero — Avvertenze del Senatore Casati L., cui risponde il Senatore Errante (della Commissione) — Replica del Senatore Casati L. — Dichiarazioni del Relatore — Istanze del Senatore Beretta e rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione dell'articolo 142 — Osservazioni del Senatore Casati L., cui risponde il Relatore — Emendamento del Senatore Beretta, accettato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 143 coll'emendamento del Senatore Beretta — Nuova redazione dell'articolo 143 proposta dalla Commissione — Osservazione del Senatore Casati L. cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 144 — Modificazione proposta dal Senatore Beretta all'art. 145 — Osservazioni del Senatore Casati L., cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Proposta soppressiva del Senatore Beretta — Dubbio del Senatore Casati L., cui risponde il Ministro dell'Interno — Schiarimenti del Senatore Astengo (della Commissione) — Replica del Ministro — Ritiro della proposta Beretta — Avvertenza del Relatore — Approvazione dell'art. 145 modificato, 146, 147 e del 148 modificato — Appunto del Senatore Beretta all'art. 149, cui risponde il Relatore — Variante proposta dal Senatore Beretta, ed emendamento proposto dal Ministro — Obiezioni del Senatore Astengo alla variante Beretta ed accettazione dell'emendamento del Ministro — Replica del Senatore Beretta e contro replica del Senatore Astengo — Approvazione dell'art. 149 emendato — Emendamento proposto dalla Commissione all'art. 150, approvato — Accettazione dell'articolo emendato — Avvertenza del Senatore Maggiorani all'art. 151, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo — Varianti proposte dal Senatore Beretta all'art. 152, accettate dal Relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Avvertenza del Senatore Maggiorani all'art. 153, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'art. 153 e dei seguenti 154 e 155, emendati dalla Commissione — Riserva del Senatore Maggiorani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed il Regio Commissario, Senatore Bo.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta d'ieri, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

La Camera di Commercio ed arti di Messina, di alcuni esemplari di un opuscolo *sulla tassa della ricchezza mobile*.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente Sunto di Petizioni:

« N. 4957. Parecchi studenti del corso farmaceutico dell'Università di Pavia in N° di 58, fanno istanza, perchè sia modificata la legge approvata dalla Camera elettiva, sull'ordinamento dell'Esercito, nella parte che considera i farmacisti militari, solo come complemento del Corpo sanitario. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4958. Solari Domenico di Monteleone (Calabria) già professore di Liceo, domanda che sia rivotato il Décreto che lo collocò a riposo. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4959. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Nocera dei Pagani, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge, per estensione all'a provincia di Roma, della legge sulle Corporazioni religiose. »

« 4960. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Rimini. » (*Identica alla precedente.*)

« 4961. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Bobbio. » (*Identica alla precedente, mancante dell'autentica.*)

« 4962. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Piacenza. » (*Identica alla precedente.*)

« 4963. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Teramo. » (*Identica alla precedente.*)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Nella seduta di ieri si tenne in sospenso l'articolo 129, relativo al lavoro dei fanciulli.

Interrogo l'onorevole Relatore della Commis-

sione, se sia in grado di rendere conto delle deliberazioni prese dalla Commissione sopra quest'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe fatto due modificazioni: una riguardante il secondo, l'altra riguardante il terzo comma.

Relativamente al secondo verrebbe detto:

« Quelli maggiori di nove anni e minori dei sedici compiuti, non potranno essere ammessi quando non risulti ecc. ecc. »

Nel secondo comma:

« Incorrerà in una multa estensibile a L. 300, alla quale, nel caso di recidiva potrà essere aggiunta la pena del carcere estensibile a un mese. Onde l'articolo comincerà: chiunque ammetterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso senza il concorso delle sopra indicate condizioni. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Vedo che la Commissione ha contemplato appunto il caso del quale io aveva fatto cenno, ma mentre a tutta prima aveva limitato la prescrizione di quei certificati designati nell'art. 129 soltanto ai fanciulli fino all'età di 10 anni, ora vedo che l'estende fino a 16.

A me parrebbe un poco troppo spinto questo termine, e vorrei proporre che si limitasse a 14, che è l'età della pubertà.

Credo che dopo i 14 anni non si dovrebbero più considerare come fanciulli, e volendo spingere la precauzione fino a questo punto, s'incepperebbe facilmente l'industria e si recherebbe pregiudizio anche agli stessi fanciulli, o per meglio dire agli stessi giovani, rendendo loro più difficile il trovare lavoro; perchè alla età di 14 a 16 anni la gioventù va passando dall'uno all'altro paese in cerca di lavoro e non sempre è munito di questi certificati che si vorrebbero prescrivere; e quindi difficilmente troverebbero da potere aver lavoro, e sarebbe questa una conseguenza disastrosa per molte famiglie.

Io quindi pregherei la Commissione a voler accettare il termine di 14 anni, anzichè quello di 16.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetterà i 14 anni; solamente nell'art. 131,

dove dice: *I fanciulli dai 12 ai 16 anni*, bisognerà mettere invece: *dai 12 ai 14*.

PRESIDENTE. Ma credo che l'articolo 131 sia stato già votato, e non può quindi esser più toccato.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Essendo già stato votato l'art. 131, la Commissione non poteva avere altra norma che quella dell'età di anni 16 già stabilita nell'art. 131.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Veramente l'articolo 131 è quello che regola l'ora del lavoro, e prescrive che fino ai 16 anni non si potranno far lavorare al di là di 10 ore al giorno; esso non porterebbe quindi di necessaria conseguenza, che i fanciulli dovessero essere muniti di questi certificati prescritti dall'art. 129, quando quest'articolo limitasse l'età a 14 anni. Se si accettasse la mia proposta fino ai 16 anni, non potrebbero lavorare più di 10 ore e oltre ai 14 anni non avrebbero l'obbligo di munirsi dei certificati anzidetti.

Tuttavia se la Commissione insiste per mantenere l'età di 16 anni, io non farò difficoltà per questo, ma, ripeto, il disposto dell'art. 129 credo non si opponga alla mia proposta.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. In appoggio della Commissione mi permetterò di osservare che anche la legge francese del 1841 stabilì appunto l'età di 16 anni, e quella inglese del 1833 la stabilì di 18 anni.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 129 colle modificazioni che la Commissione propone d'introdurre:

« Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opifici e nelle miniere, fanciulli dell'uno e dell'altro sesso ove non risulti che abbiano compiuta l'età di 9 anni.

» Quelli maggiori di 9 anni e minori di 16 compiti non potranno esservi ammessi, quando non risulti che sieno stati vaccinati e non consti da un certificato medico che sieno sani ed atti al lavoro cui vengono destinati, e che questo lavoro non sia nocevole alla loro salute.

» Chiunque ammetterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, senza il concorso delle sopra indicate condizioni, incorrerà in

una multa estensibile a L. 100, alla quale, nel caso di recidiva, potrà essere aggiunta la pena del carcere, estensibile a un mese. »

Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora si riprenderà la discussione del Capo secondo, riguardante le industrie agricole insalubri.

Risicoltura.

Si prosegue la discussione già intrapresa ieri sopra l'art. 139.

Se ne dà lettura.

« La coltivazione del riso è permessa in tutte le Provincie del Regno sotto l'osservanza delle condizioni, norme e distanze prescritte dai Regolamenti, che, sentiti i Consigli comunali sanitari e amministrativi ed i Consigli sanitari delle provincie e dei circondari, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Nella discussione di ieri si è accennato alla poca convenienza, secondo alcuni Senatori, d'introdurre nuove modificazioni per la coltivazione delle risaie, mentre abbiamo una legge votata da pochi anni, la quale ancora non può avere subito quella pratica e quella esperienza sufficienti a far conoscere che essa ha bisogno di essere emendata.

Però siccome in un Codice sanitario, era certamente necessario che non isfuggisse questo ramo importantissimo di coltivazione, che può avere attinenza alla salubrità, io credo che saviamente la Commissione e il Ministero hanno creduto di farla oggetto di particolari disposizioni.

D'altra parte noi vediamo che l'articolo 139 non si discosta guari dalla legge 1866, in quanto che come in quella legge si commette al Consiglio provinciale di fare tutti i regolamenti in relazione alle diverse circostanze locali di ogni provincia, e questi regolamenti sono soltanto sottoposti all'approvazione del Ministero, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità, non prescrivendosi

che debbano tutti i Regolamenti essere uniformi, come alcuni vorrebbero che fossero; così per parte mia accetto l'articolo 139 nel modo come è concepito; ma mi riservo di proporre delle modificazioni all'articolo 141.

Sta bene che il Codice abbia a prescrivere in questa legge alcuni capi saldi, invariabili, ai quali devono attenersi i Consigli provinciali; ma se si vogliono prescrivere delle distanze, è necessario che non si vada a distruggere una industria che è tanto proficua per il paese; e non solo non porta insalubrità, ma anzi come è dichiarato nella Relazione ed in qualche articolo di questa legge, in diversi luoghi ed in certe determinate circostanze giova alla salubrità; perchè invece di lasciare un terreno abbandonato a palude, essendo coltivato a risaia l'acqua ha sempre un qualche movimento e non si sentono per ciò gli effetti dello stato stagnante di quell'acqua, e quindi non si reca alcun pregiudizio alla salute. Ma nei termini in cui è concepito l'articolo 141, la prescrizione delle distanze non è proporzionata alla necessità della coltivazione delle risaie nelle provincie nelle quali questa coltivazione è estesa.

Quindi mi riservo, quando si discuterà quell'articolo, di proporre un emendamento relativo alle distanze delle quali fa cenno l'art. 139.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, rileggo l'articolo 139, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 140. Ogni regolamento provinciale sulla coltivazione del riso deve contenere fra le altre disposizioni quelle necessarie ad assicurare la salubrità delle case destinate a ricovero dei coltivatori delle risaie, dovendo singolarmente essere assicurate le stanze terrene ed i pozzi, dalle infiltrazioni delle acque delle risaie, e le stanze tutte della casa essere di conveniente ampiezza, aeree, e con le finestre munite di vetrate o impannate. »

È aperta la discussione sull'articolo 140.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Mi pare che le condizioni accennate in questo articolo non siano sufficienti a garantire la salute degli operai.

In primo luogo si parla delle condizioni in-

terne della casa, ma non della sua ubicazione, mentre intanto l'esperienza ha insegnato che la posizione di essa in luogo declive non salva gli abitanti dagli effetti della malaria; per quanto ne siano aeree le stanze e selciato il pavimento. E però gli operai dovrebbero raccogliersi in case limitrofe collocate ad una certa elevazione.

Poi qui si parla soltanto di case; ma se si vuol fare un articolo di tutela, se si vogliono garantire questi operai dagli effetti della malaria, mi pare che si dovrebbe anche dire qualche cosa degli indumenti, del vitto, a cui pure l'intraprenditore potrebbe pensare.

Intendo bene che questo consiglio sarà riguardato come poco traducibile nella pratica; ma pure io so che qualche risicoltore se ne è occupato.

Certo gli è, che se l'operaio non sia ben coperto e ben nutrito, ogni altra cautela sanitaria, per preservarlo dalla febbre, tornerà vana.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI L. Il Senatore Maggiorani vorrebbe che le case, le quali servono d'abitazione ai contadini che coltivano le risaie, fossero fabbricate in luoghi elevati; ma per chi conosce i paesi di risaia sa che non vi si possono trovare luoghi elevati; che anzi non solo il paese è affatto piano, ma talvolta il suolo è così poco inclinato, anche nel senso dell'inclinazione generale della valle (alludo alla valle del Po dove si trova la maggior parte delle nostre risaie) da non sapere come ottenere il deflusso delle acque, per cui sarebbe impossibile ottenere la condizione richiesta dall'onorevole Maggiorani, la quale equivarrebbe alla proibizione di fabbricar case nelle risaie per uso de' contadini.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani intende fare una proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non faccio proposte.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo 140, come venne letto.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 141. La coltivazione del riso non potrà mai esser permessa ad una distanza minore

di metri 100 dagli aggregati di abitazioni contenenti da 50 a 200 persone,

- » 500 da quelli contenenti da 201 a 2,000 ab.
- » 1000 id. da 2001 a 6,000 »
- » 3000 id. da 6001 a 10,000 »
- » 4000 oltre i 10 mila abitanti.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Come già aveva accennato, devo fare qualche emendamento a questo articolo, in quanto che le distanze che vengono qui indicate, renderebbero impossibili le risaie nella maggior parte delle provincie dove esse sono in uso.

La prima distanza prescritta si è quella di metri 100 dagli aggregati di popolazione da 50 a 200 persone.

Già si disse ieri, e tutti coloro, i quali conoscono le risaie, sanno che i cascinali, i quali stanno in mezzo a risaie, ordinariamente contengono più di 50 persone, per cui sarebbe impossibile avere risaie accanto a questi cascinali, che devono appunto servire alla coltivazione delle risaie medesime.

Lo stesso dicasi dei limiti successivi per gli aggregati di case da 201 a 2,000 persone da 2,000 a 6,000, e via dicendo, che son tutti termini i quali impedirebbero questa coltivazione, e porterebbero uno sconcerto immediatamente dopo la pubblicazione della legge, dovendosi abbandonare forse una metà delle risaie, che oggi sono coltivate, per attenersi a queste disposizioni; ciascun vede il danno che si recherebbe con questi sistemi, ed io credo che questo non sia intenzione della Commissione, nè del Ministero: quindi dietro la pratica, che ho dei territori, in cui sono coltivate le risaie, io proporrei di sostituire alle distanze proposte, le distanze seguenti:

- di metri 100 dagli aggregati di abitazione contenenti da 200 a 1,000 persone;
- » 500 da quelli contenenti da 1001 a 3000 ab.
 - » 1000 » da 3001 a 8000 »
 - » 2000 » da 8001 a 15000 »
 - » 4000 oltre i 15000 abitanti,

Ma non solo vorrei che fosse stabilita questa minima distanza, ma vorrei, che il Codice prescrivesse pure, che nei Regolamenti provinciali non si potranno estendere queste distanze a piacimento dei Consigli provinciali medesimi, perchè noi abbiamo già avuto l'esempio di alcuni Consigli provinciali, che fecero dei Re-

golamenti tali da rendere impossibili le risaie spingendo le distanze sino a venti mila metri dai centri di popolazione; quindi io proporrei, che si aggiungesse all'articolo il paragrafo seguente:

« In nessun caso potranno i Regolamenti provinciali prescrivere distanze maggiori del doppio delle suindicate. »

PRESIDENTE. Il Senatore Beretta propone di limitare in questo modo le distanze che sono prescritte nell'art. 141.

« La coltivazione delle risaie non potrà mai essere permessa ad una distanza minore: di metri 100 dagli aggregati di abitazione conte-

- » nenti da 200 a 1000 persone
- » 500 da 1001 a 3000 »
- » 1000 » 3001 » 8000 »
- » 2000 » 8001 » 15000 »
- » 4000 oltre le 15000 abitanti.

» In nessun caso potranno i regolamenti provinciali prescrivere distanze maggiori del doppio delle suindicate. »

Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Beretta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Signori: io ho chiesto la parola primamente per fare una domanda a coloro i quali appartengono a località nelle quali si coltivano le risaie.

È vero o pur no, quello che ho udito dire; cioè che vi sono talune risaie le quali per causa del luogo ove sono, del vento che vi domina anche a breve distanza dall'abitato, non possono nuocere alla salute, e per lo contrario ve ne sono talune altre le quali anche a grande distanza possono nuocere. In questo caso, o Signori, qualunque limitazione si faccia può essere dannosa, può essere pericolosa.

Signori, io non posseggo risaie, ma talune cose mi sembrano tanto ingiuste che non saprei tacermi.

So che molte risaie sono state disposte ove è permesso dai presenti Regolamenti.

Molte spese sono state perciò fatte, molti capitali spesi. Or io domando, con quanta giustizia possiamo con questa nuova legge distruggere tanti capitali, tante fatiche, tante speranze giustamente concepite?

Signori, permettano che io aggiunga queste altre poche cose.

Se non vi fosse alcun Regolamento destinato a prescrivere dove debbano essere collocate le risaie, io intenderei che si volesse fare una nuova legge; ma, Signori, quando c'è un Regolamento, quando essa ha finora fatto buona prova, perchè dobbiam mutarlo?

Rammentiamoci che il meglio è nemico del buono.

Signori, io ho creduto sempre che le nuove leggi sieno come i medicamenti. Essi fanno un male certo, un bene incerto, e quindi non bisogna farne uso che quando sono necessarie.

Le prime turbano l'ordine morale, le altre il fisico.

L'onorevole signor Ministro dissé una cosa giustissima, cioè che noi abbiamo diritto di fare nuove leggi. Noi abbiamo sì il diritto di fare nuove leggi, ma abbiamo il dovere di farle, quando siamo certi, certissimi di fare del bene.

Ecco perchè io voterò contro qualunque proposta su questo argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione accetta la proposta del Senatore Beretta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se la Commissione intenda di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta. A me pare però che esso diminuisca talmente le distanze da renderle pressochè illusorie. Tanto varrebbe non stabilire alcun *minimum*, e lasciare ai Consigli provinciali la facoltà di provvedervi nei Regolamenti.

Io non credo che un minimo ragionevole, fondato sulla esperienza, sia inutile, e possa per conseguenza offendere interessi già stabiliti. Nessuno potrà contestare che la coltivazione delle risaie, quando è esercitata in vicinanza delle abitazioni, non sia cagione di malsania. Chiederei all'onorevole Senatore Gallotti, se abiterebbe volentieri un casino di campagna, il quale fosse attorniato da risaie. È innegabile che gli abitanti dei luoghi ove esistono coltivazioni, per le quali l'aria riceve un'umidità incessante ed eccessiva, ed è nello stesso tempo impregnata di gas, se non affatto deleteri, almeno nocivi alla economia animale, è innegabile dico, che questi abitanti ne soffriranno inevitabilmente nella salute.

A me pare che l'evidenza di questo fatto sia tanta, che la direi quasi matematica. Certo è che

anche con una distanza maggiore non si potrà, in ogni caso, evitare che la coltivazione delle risaie riesca di nocumento alle abitazioni vicine, perchè tante volte questi miasmi sono trasportati dai venti verso le abitazioni stesse; oppure avviene che per la stessa natura del terreno, per certe condizioni costitutive del medesimo, le infiltrazioni di queste risaie si facciano strada entro l'abitato, quantunque ne sieno distanti anche di parecchie miglia. Ma questi sono casi piuttosto eccezionali. Sta sempre la regola generale, che maggiore è la distanza, minori sono le cause, le probabilità d'infezione, e per conseguenza di malsania.

È chiaro che quando uno stagno è molto distante da un'abitazione, coloro che si trovano in essa vanno meno soggetti agli influssi malefici di quello stagno. Di qui nasce la ragionevolezza e l'opportunità di stabilire delle distanze minime, le quali, ripeto, se non varranno sempre ad impedire i cattivi effetti naturali che porta con sé la coltivazione del riso, varranno in moltissimi, anzi nella maggior parte dei casi, a renderli innocui; onde la legge ottiene già questo effetto vantaggiosissimo, di riparare nella maggior parte dei casi le popolazioni dagli effetti dannosi di questa coltivazione.

Si può egli contestar da qualcuno, che, allorché si stabilisse una certa distanza, questo provvedimento non sia dall'opinione pubblica, anche volgare, riconosciuto utile alla salute degli abitanti? Si può contestar da nessuno che la coltivazione vicina alle abitazioni, le filtrazioni dell'acque nelle case, l'aria impregnata di miasmi, generino quelle malattie che noi tutti conosciamo, e che finiscono per affievolire la costituzione fisica degli abitanti?

Io non intendo di esagerare il *minimum*, il quale probabilmente in molti casi verrà dai Consigli provinciali e comunali anche aumentato. L'esperienza ha dimostrato che la massima parte dei Consigli hanno finora nei loro Regolamenti stabilite delle distanze sufficienti, e quando queste distanze non erano sufficienti, vennero corrette in seguito al suggerimento del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio di Stato, o del Ministero.

Non è men vero però che vi sono molti casi nei quali, queste distanze non si sono in nessun modo rispettate, e che nella stessa provincia si sono dati de' provvedimenti che certamente non potevano in verun modo accordarsi

col rispetto che si deve alla legge, inquantochè si adoperavano due pesi e due misure, non secondo la diversità delle condizioni particolari de' luoghi, ma secondo la prevalenza di alcuni interessi.

Ora bisogna assolutamente impedire questi inconvenienti; bisogna che la legge stabilisca una distanza, che mai non nuocerà certamente, e gioverà nella massima parte dei casi. Movendo da queste considerazioni, il Governo e, sono persuaso, anche la Commissione, non consentirebbe ad annullare questo articolo, nè a respingere un *minimum* delle distanze in proporzione della popolazione. Si può proporre nondimeno, se si vuole, qualche temperamento, e il Ministero sarebbe disposto ad accettarlo, massime per i grossi Comuni; e ne dirò la ragione.

A me sembra che non vi sia veramente una ragione intrinseca, per stabilire a favore dei grossi Comuni una distanza maggiore di quella fissata per i piccoli Comuni, perchè dove è maggiore l'agiatezza e la pulizia delle vie, dove la popolazione si alimenta meglio, le cause morbose sono forse minori che nei piccoli Comuni. Di più, quando si tratterà di stabilire una distanza per la coltivazione delle risaie nei grossi Comuni, coloro i quali non credessero sufficiente la distanza legale, sapranno far valere le loro ragioni; ma per i Comuni piccoli dove non vi sono che campagnuoli, dove i padroni si guardano bene di soggiornarvi nella stagione cattiva, e se ne vanno ai bagni, o a cercar l'aria pura dei monti, è la legge che dee provvedere.

Sarebbe cosa per me deplorabile, che in questa legge, mentre si stabiliscono tante cautele a vantaggio delle popolazioni delle città, si abbandonassero poi affatto gli operai e i contadini, i quali sono costretti a vivere tutto l'anno in quelle località. Se vi è modo di menomar le cause morbose che possono affliggere quelle popolazioni, credo che sia debito di giustizia e d'umanità il farlo. Quindi, ovunque si trovi una popolazione considerevole, io stimo che si debba stabilire una distanza tale da non distruggere certamente il principio di libertà che informa questo capitolo del Codice sanitario, una distanza che impedisca la coltivazione delle risaie dove vivono piccole agglomerazioni di abitanti. Ma non mi pare che con lo stabilire, per esempio, una distanza di 100 metri

per gli aggregati di popolazione di 50 a 200 persone, si venga ad involgere tutto il territorio nella proibizione di coltivare il riso. Ognuno sa che il riso si coltiva nelle vaste proprietà, e che le piccole difficilmente si prestano a quel genere di cultura. Ovunque si coltiva il riso su ampia scala, di necessità si creano proprietà di 80, 100, e perfino di 200 e più ettari. Ora, quando sia stabilita una distanza di 100 metri di raggio, entro la quale la coltivazione del riso sia impedita, ciò vuol dire che si sottrarrà alla coltivazione del riso una superficie di qualche ettare di terreno attorno al paese. Questa è in fin dei conti la gran proibizione di cui si fa parola. E si può dir forse una restrizione soverchia alla coltivazione del riso, per una superficie che sarà di 400, 500 ed anche di 1000 ettari di terreno? A me pare di no.

Così pure passando alla seconda categoria dei Comuni, dove il progetto ministeriale stabilisce 500 metri di distanza per le aggregazioni dai 200 ai 2000 abitanti, la restrizione non mi pare eccessiva. Io però, se si trattasse di diminuir tal distanza d'un centinaio di metri, non mi opporrei, benchè non la trovi per verità eccessiva. Altrettanto potrei dire della terza categoria.

Venendo poi alle altre categorie, ne stabilirei una per esempio di due mila metri per i Comuni da 6 a 10 mila anime; di tre mila metri, per aggregati di popolazioni da 10 a 20 mila persone, e di 4 mila metri per i Comuni popolati di oltre 20 mila abitanti. Ove poi si volessero diminuir maggiormente tali distanze, allora tanto varrebbe non stabilire un *minimum*, e lasciare alla prudenza ed esperienza dei Consigli comunali il determinarlo ne' casi particolari come meglio credano. Ma se si abbandonassero affatto le piccole agglomerazioni, la legge offenderebbe il principio d'uguaglianza, e quei riguardi che si devono a popolazioni ignoranti e misere, le quali difficilmente possono far giugnere la loro voce fino al Governo e al Parlamento.

Io sono persuaso, che la saviezza del Senato non permetterà questo grave sconcio nella legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta. Senatore GALLOTTI. Io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Beretta l'aveva chiesta prima di lei. Ella avrà a suo tempo la parola.

Senatore BERETTA. L'onorevole signor Ministro ha parlato del mio emendamento come se esso tendesse ad annullare ogni distanza fra gli aggregati di popolazione e le risaie, ed io dicessi, che queste possono lambire gli edificii, le borgate, le città; ma io prego l'onorevole signor Ministro a voler osservare, che le distanze da me proposte di non gran fatta si allontanano da quelle che vennero prescritte nella legge; ed hanno poi un fondamento al quale non potrà negare il suo assenso l'onorevole Ministro, dacchè sono conformi al Regolamento in vigore presso la provincia di Milano, proposto e studiato dalla provincia medesima non solo, ma approvato dal Consiglio superiore di sanità ed approvato dal Ministero.

Ora, se il Ministero nel 1868 o 1869 (non rammento l'anno), in cui ha approvato questo Regolamento, ha ritenute sufficienti quelle distanze, non so come oggi si dica, che queste distanze io le faccio scomparire e non devono contare per niente.

Però, nella conclusione del suo discorso, l'onorevole signor Ministro è venuto a dei temperamenti; e quando si tratta di temperamenti io non intendo d'insistere, perchè il Senato approvi totalmente la mia proposta.

La mia proposta può essere studiata: vi si potrà introdurre qualche piccolo temperamento, in modo da soddisfare a quelle ulteriori esigenze, che si credessero necessarie per migliorarla; ma non credo che meriti di essere assolutamente respinta.

D'altra parte devo fare osservare che io avrei aggiunto un articolo, il quale dà facoltà ai Consigli provinciali di duplicare anche queste distanze, e allora vedrà il signor Ministro, che, duplicando queste distanze, viene a portarle ad un punto che supererà quello, che nella stessa legge viene proposto.

Io quindi non avrei che a pregare la Commissione a volere accettare di ristudiare nuovamente questo articolo, e proporre poi per domani quella redazione che credesse più consona ad ottenere quel duplice scopo; lo scopo cioè di giovare alla salubrità delle popolazioni, senza per questo rovinare un'industria, la quale è molto profittevole per il paese ed è profittevole specialmente per la classe povera, la quale, se venisse diminuita l'estensione della coltivazione delle risaie, avrebbe tanto meno da guadagnare, e si troverebbero molti in condizioni,

come diceva, peggiori, perchè anzichè trovarsi in mezzo a risaie, si troverebbero in mezzo a paludi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Io credo, anzi dico sono certo, di essermi malamente espresso, perchè non potrei mai sospettare che le mie parole non sieno state intese.

Io ho detto: se non ci fosse alcun Regolamento sopra questa materia, vorrei che si facesse, ma ho soggiunto, e qui è stato ripetuto molte volte: ci è un Regolamento, e come l'onorevole Ministro ha detto, in molti luoghi è stato corretto; nè posso credere che i poveri contadini non abbiano chi difenda i loro diritti e la loro salute.

Ma come, nei Consigli provinciali non ci sono uomini che li debbano tutelare, specialmente nella Lombardia?

Signori, non è possibile che coloro i quali compongono i Consigli provinciali, non vogliano tutelare i destini e le condizioni dei contadini.

Si propone una regola generale per fissare le minime distanze, ed io dico che bisogna limitarle secondo i Consigli provinciali e comunali, perchè sanno fare meglio forse di noi, perchè hanno avuto il tempo di ponderarle, cominciando sino dall'epoca in cui è stato fatto l'organamento.

Questa è la ragione per la quale io voterò contro tutti questi articoli; e se anche, come facilmente accadrà, la mia proposta non sarà consentita dal Senato, almeno ne otterrò, che la transazione sarà fatta più favorevolmente a coloro che posseggono le risaie, lo che sarà più utile al povero, perchè senza il ricco il povero non vive.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per appoggiare l'articolo nel senso della Commissione ed in quello dell'onor. Ministro.

Io credo che si debba tener fermo alle giuste distanze fra le campagne coltivate a riso e le abitazioni.

Non è poi esatto quello che è stato detto da uno degli onorevoli preopinanti, cioè che dopo l'ultima legge, non sia accaduto alcun sconcerto.

Ecco, o Signori, dopo la legge Chiaves, che

del resto fu votata in un momento tempestoso per l'Italia, nel momento in cui era imminente la guerra coll'Austria, nel momento in cui innanzi al Parlamento stava la legge della soppressione delle Corporazioni religiose e quella anche relativa al corso forzoso, e per conseguenza fu votata in fretta, senza essere studiata abbastanza, ecco ciò che dopo quella legge è avvenuto:

« Nellaprovincia di Torino, scrive il Livi, non si contentarono di maledizioni; rimostranze scritte, rimostranze stampate, adunanze popolari, dimostrazioni minacciose con rottura di vetri e senza, forzarono finalmente i beatissimi padri del Consiglio provinciale, che eransi regalati quel gioiello di Regolamento, ad istituire una Commissione che esaminasse e riferisse.

» Or bene, la Commissione riconobbe vere e giuste tutte queste lagnanze, e poichè le cifre sono cifre anche pei milionari, scriviamole:

» I più fortunati dei Comuni furono quelli che ebbero l'80 0/0 di malati di febbre.

» Fra tutti gli abitanti alcuni Comuni arrivarono fino ad averne la bellezza dell'85 o 90 per cento.

» In S. Giusto, che ha una popolazione di 2346 abitanti, soli 60 scamparono dalle febbri.

» In Vische, tre soli; in Noli, nemmeno uno; Foglizzo (sentano questa) paesello di 2500 anime, al mezzo ottobre 1867 aveva speso in chinino 14 mila lire! »

E quanto alle condizioni fisiche dell'abitante dei luoghi seminati a riso lasciamo parlare il De Maria. « L'uomo del paese delle risaie è in generale debòle, spossato per le fatiche, per le privazioni, dalla tristizia del clima. Livide le occhiaie, sparuta la faccia, terrea la cute, sdentata la bocca, tumido il ventre, fetente l'alito, tarda l'intelligenza. In corpi che fino dall'alvo materno hanno tale deplorabile impronta, si possono dire sempre imminenti le malattie dissolutive. »

Quest'è il quadro che ci faceva il De Maria, che è stato sempre in mezzo alle risaie. Per conseguenza, e rispetto alla salute pubblica, credo che si debba tener fermo alle distanze, altrimenti i mali si accresceranno. È già un gran male che questi vasti tenimenti ristabiliscano dei latifondi, di cui già si disse a ragione, che *Italiam perdidierunt*.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. La disposizione di quest'articolo, ha una grande influenza sopra la coltivazione, e sopra le possibilità del genere di agricoltura, di cui si ragiona. La prima distanza che riguarda cascinali che contengono da 50 a 200 persone, sottrarrebbe 5 ettari alla risaia. La seconda che riguarda cascinali di poco più grandi, ossia che contengono oltre 201 abitanti, avrebbe effetto di sottrarvi 80 ettari. La terza ne sottrarrebbe 350 almeno, senza parlare delle altre due distanze proposte dalla Commissione e d'assai maggiori che sottrarrebbero aree la cui capacità crescerebbe, come ognuno sa, in proporzione dei quadrati dei raggi.

Si vede adunque quanti ettari si toglierebbero all'agricoltura. La Commissione non ha fatto distinzione tra quelli che attiveranno nuove risaie in paesi dove già non ve ne sono, e coloro i quali continuano a coltivare risaie in paesi dove da lungo tempo esistono.

In questi paesi si sono fatte gravi spese per condurvi le acque, per acquistare dallo Stato le acque necessarie per le risaie, e la risaia adunque costituisce una vera proprietà.

Ma la Commissione dice: si esproprieranno per utilità pubblica. E questo non lo contraddico. Ma quando si stabilisce una espropriazione per utilità pubblica, vi dev'essere un compenso che la legge necessariamente prescrive; dunque quando si esproprierà una risaia, si deve compensare l'espropriazione avvenuta per pubblica utilità. Vi è anche di più: nei paesi dove le risaie esistono da lungo tempo, sino da prima che si facessero i catasti, quei territorii furono censiti assai di più che i territorii vicini, dove non sono risaie, appunto perchè la rendita di questi terreni era superiore a quella degli altri.

Ora domando se la Commissione ha fatto un calcolo dei compensi, che si dovrebbero dare agli espropriati, e delle perdite che lo Stato potrebbe incontrare nella riscossione dell'imposta fondiaria.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Fin da ieri in questa questione si è messo avanti il *diritto sacro della proprietà*, diritto che riconosciamo tutti; ma appunto perchè la proprietà è diritto civile, va anche sottoposto a tutte quelle disposizioni che il legislatore reputa di dover prendere nel-

l'interesse comune, nell'interesse generale. Io credo che le disposizioni dell'articolo che ci sta dinanzi debbono mantenersi salde, meno quelle modificazioni che la Commissione potrà credere utili d'introdurre accrescendo o diminuendo le distanze, le quali però dovranno essere prefisse per legge.

Questa mi pare del tutto cosa indispensabile. La ragione per cui nelle deliberazioni dei Consigli provinciali esiste tanta discrepanza in proposito, così che in certi luoghi si hanno le risaie alle porte del Comune, mentre in certi altri invece sono affatto proibite, vuolsi riconoscere dalla varia natura degli uomini che compongono il Consiglio, e dalla diversità degli interessi privati che vi sono rappresentati. Secondo le varie ed opposte tendenze ed interessi prevalgono ordinamenti vari ed opposti.

È bene dunque che la legge, nell'interesse generale, stabilisca in modo, direi quasi assoluto, quelle norme che crede indispensabili per tutelare la pubblica salute. E quando un legislatore stabilisce queste tali norme, non può più parlarsi dell'obbligo di dare compenso. Intendiamoci bene. Qui non si espropria nulla. L'espropriazione per causa di utilità pubblica, avviene tutte le volte che si prendono fondi, i quali vanno in beneficio della cosa pubblica, ma quando per ragione di igiene pubblica si stabilisce una norma nell'interesse pubblico, allora non ci può essere ragione a compenso. Nè ci è argomento a distinguere tra chi ha le antiche risaie, e coloro che vogliono impiantare le nuove, perchè il motivo per cui non è permesso di stabilire le nuove risaie, è identico al principio per cui è proibito che le antiche risaie continuino, e consiste appunto in ciò che esse sono nocive alla pubblica salute.

Non so quali siano gli interessi economici che verranno turbati da queste disposizioni; ma so di certo che in talune provincie, e specialmente nelle provincie meridionali, e nella mia Sicilia, le conseguenze delle risaie sono fatali. Vi sono Comuni interamente spopolati, in cui la sproporzione fra le morti e le nascite è enorme, nient'altro che per le malefiche risaie.

Le disposizioni sulle quali il Senato è chiamato a deliberare, potranno nuocere all'interesse di alcuno: Ma non si tratta in alcun modo di espropriazione. Tutto si limita a dire al possessore del fondo: Fate altre colture che non nuocciano alla salute pubblica. Ora io non sa-

prei con qual diritto, in virtù di qual principio si possa pretendere che un proprietario, per guadagnare una somma qualunque, debba poter nuocere agli altri.

Nella società ognuno può esercitare il suo diritto finchè non nuoccia ai diritti degli altri, ora diritto supremo di tutti è la salute. Quante volte dunque si stabiliscono norme che corrispondono ai bisogni della salute umana, io credo che non si è obbligati a dare nessun risarcimento, e che noi siamo liberissimi di dettarle senza distinzione tra le antiche e le nuove risaie, poichè non credo che pel motivo che un proprietario, o i suoi antenati, per lo spazio di cento o dugento anni, hanno recato un grandissimo male a tutti quelli i quali si trovarono disgraziatamente dentro l'ambito delle loro risaie, debba sussistere perennemente l'abuso di persistere nel male.

Per queste ragioni credo che si debbano tener ferme le disposizioni come esse sono proposte. Che se si possano e si vogliano modificare le distanze, questo lo vedrà la Commissione. L'opinione mia è che la legge debba stabilire norme generali, e non rimettersi ai Consigli provinciali, i quali, secondo i diversi interessi, oggi determinano in un modo e domani in un'altro. La salute pubblica è qualche cosa di più sacro di qualunque privata proprietà.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io farò semplicemente osservare, che non ho domandato altro alla Commissione, se non che, se si era abbastanza calcolata la portata di queste distanze nei loro rapporti colla risicoltura.

Quanto poi al danno che si arrecherebbe alle proprietà, io cito un fatto positivo, quello che coloro i quali coltivano le risaie hanno dovuto comprare dallo Stato l'acqua necessaria e che l'hanno pagata. Di questi acquisti si hanno i titoli; e, cessando la coltivazione a riso, quest'acqua diventa inutile, per cui resta evidente che tratterebbesi di una vera espropriazione per utilità pubblica, e che in questo caso vi deve essere qualche compenso.

Questo è quanto aveva detto e non altro.

PRESIDENTE. Il Senatore Beretta ha proposto il rinvio dell'art. 141 alla Commissione, per un nuovo studio in relazione alla discussione d'oggi: la Commissione accetta il rinvio?

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta di buon grado questo rinvio, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro dell'Interno e dal Senatore Beretta; prima però mi permetterò di dire qualche parola su questo argomento, perchè mi preme che il Senato sia ben persuaso della necessità di dover provvedere, non dico solo agli interessi dei coltivatori del riso, ma anche alla pubblica salute, trattandosi specialmente di dover approvare un Codice sanitario.

La coltivazione del riso, o Signori, è stata sempre argomento di grave controversia, non solo in Italia, ma anche all'estero, dove il riso si coltiva, e dove sono leggi che l'ammettono in parte ed in parte la proibiscono.

Il frutto di questa coltura è ricco in proporzione della terra in cui si coltiva, ed è naturale che chi può avere dalla terra questo frutto cospicuo, abbia cara la coltivazione del riso.

Se fossi coltivatore del riso, vorrei coltivarne più che fosse possibile per averne maggior frutto. Ma poichè noi stiamo discutendo un Codice sanitario, debbo dire che i medici tutti, specialmente quelli che si occupano dell'igiene e della tutela della salute pubblica, hanno ormai stabilito per esperienza che le risaie sono dannose alla salute delle genti, e hanno stabilito questo, perchè le prove che si son fatte di questa coltura, hanno chiaramente dimostrato la loro nocevolezza, e sono nocevoli per loro stesse e quindi anche più nocevoli per i modi con cui si fanno; perchè, se si provvedesse a tutto quello che l'igiene e i medici consigliano, credo che si diminuirebbe moltissimo la nocevolezza di questa coltura; ma siccome molte delle risaie sono mal tenute, così ne scende che quel danno che, tenute bene, si sarebbe potuto evitare, non si evita, e per conseguenza la coltura del riso è considerata come una coltura nocevole alla salute pubblica. Ma perchè la Commissione composta (tolto di me), di medici eminenti, ha ammesso che sia permessa la coltura del riso? Per due ragioni: la prima è che la coltura del riso è permessa per legge; la seconda, perchè non è in potere del medico d'impedirla. Ma, si può dire: voi che fate una legge nuova, distruggete la vecchia.

Rispondo: la Commissione ha pensato che non vi è industria speciale, sia che si tolga

dalla coltura del terreno, sia che si tolga dall'industria, sia che si tolga dall'esercizio delle arti, che non apportino danno in qualche modo alla pubblica salute.

Prendete, per esempio, un opificio qualunque, una fabbrica di fiammiferi; ebbene, nella fabbrica di fiammiferi vi sono condizioni tali che portano sopra alcuni individui alcune speciali malattie che non si verificano in altre fabbriche ed in altre industrie. Bisogna adunque che il medico, rimpetto a queste nocevolezze delle industrie e della coltura si taccia, e cerchi solamente di sminuire per quanto è possibile i danni che ne derivano.

Se il medico avesse autorità, in tutte le industrie e nelle arti e nell'agricoltura, di togliere quello che può essere nocevole alla salute, persuadiamoci pure che molte, anzi la massima parte di queste industrie e di queste arti non potrebbero avere il loro effetto.

In generale non vi è industria, che, mentre serve a soddisfare un qualche bisogno, non riesca nocevole sotto un qualche aspetto. E questo avviene anche delle risaie.

Ma, o Signori, queste risaie le quali, per giudizio dei medici sono sempre nocevoli più o meno, ma sempre nocevoli, si potranno lasciar istituire affidandoci semplicemente ai Regolamenti come mi pare avrebbe desiderato l'onorevole Gallotti? Si potrà rimettere ad una provincia, ad un distretto, ad un comune l'intera libertà di regolare il governo delle risaie?

Signori no, non si può rimettere. E perchè non si può rimettere? Non si può rimettere perchè l'esperienza ha dimostrato che in alcune provincie le distanze sono state così ravvicinate da doversi pensare a un sollecito rimedio. E quel che io dico delle provincie, dico dei Comuni.

Alcune risaie, sono state fatte in prossimità alle mura di cospicue città. Il Consiglio superiore di sanità anni addietro stabilì, che la coltivazione del riso intorno a Torino fosse fatta a cinque chilometri di distanza. Sapete a quale distanza fu fatta invece la risaia? A 500 metri! E avete sentito l'onorevole Maggiorani che quei luoghi furono invasi dalle febbri miasmatiche e non solamente dalle febbri intermittenti, ma dalle perniciose; talchè quei 500 metri furono abbandonati, e si andò al di là di quel che aveva proposto il Consiglio su-

periore di sanità. Dunque in questa sregolatezza che v'è (mi si permetta l'espressione) in questa sregolatezza che vi è intorno ai modi di stabilire i Regolamenti relativi alla coltivazione, alla formazione delle risaie, il Governo, che ha la tutela della salute pubblica, deve lasciare alle provincie, ai distretti, ai comuni i loro Regolamenti? No, perchè, se un Comune è avverso alle risaie, un altro può esserne tenerissimo, e così il distretto e così la provincia: talchè bisogna che una legge intervenga, e deve intervenire una legge sanitaria; e sarebbe colpa della legislazione se una legge sanitaria non intervenisse, quando si tratta delle disposizioni di un Codice sanitario intorno ai modi di regolare e di permettere la risicoltura.

Ora, come può intervenire la legge? Interviene prendendo tutte quelle cautele possibili che sono in facoltà del legislatore, il quale rivedrà i Regolamenti fatti da Corpi costituiti, qual è il Consiglio superiore di sanità, e dichiarerà la necessità di alcune pratiche, che, non affidate ai Regolamenti, debbono far parte della legge.

A tali pratiche, per esempio, maggiormente utile nella risicoltura, e che è indicata qui in un articolo, è quella della distruzione delle erbe sarchiate; perchè, prima nelle risaie si sarchiava il riso, si raccoglievano le erbe e si lasciavano imputridire. Ora la distruzione delle erbe sarchiate costituisce uno dei modi i più efficaci onde render minore la potenza dei miasmi. E se oltre questa indicazione ed altre che vi fanno corredo, si stabilisce che debba esservi una minima distanza dalle abitazioni, bisogna che questa minima distanza venga dichiarata per legge; e bisogna che per legge sia stabilito, che quando vi è un numero tale, o tale altro di popolazione, le risaie debbano essere ad una distanza determinata, altrimenti voi ve le troverete alle porte o non le troverete quando l'esservi una risaia potrebbe esser bene che vi fosse.

E, come può esser bene esservi una risaia, tutti lo sanno. Quando un terreno per sua natura è palustre e dà luogo ad emanazioni miasmatiche che infestano una parte di territorio, la coltivazione del riso è dimostrato che migliora il terreno, o almeno non aggiunge danno al danno che già esiste, e quindi può esser per-

messata, e, direi, può esser permessa anche a distanza minore.

Dunque la coltivazione del riso in alcuni luoghi può considerarsi come un beneficio rispetto alla niuna-cultura. Ma se noi, torno a dire, per legge chiaramente non ammettiamo un *minimum* di distanza, si componga l'articolo nel modo espresso dal signor Ministro, o si componga in quello proposto dall'onorevole Senatore Beretta, faremmo molto improvvidamente.

La Commissione cercherà di fare nel miglior modo possibile; ma rendere alla provincia, al distretto, al Comune la facoltà di decidere coi loro Regolamenti su ciò che concerne le risaie, questo mai no; perchè succederebbe come è successo, che le risaie nei luoghi, dove la coltura del riso è molto accarezzata, si distenderebbero tanto da portare notevolissimo danno alla pubblica salute. Vi sono stati cultori del riso, i quali non hanno disfatto le loro risaie quando avevano avuto l'ordine di disfarle: vi sono stati cultori del riso i quali hanno fatte risaie senza averne ottenuto il debito permesso; vi sono provincie che hanno decretata la coltivazione del riso, come poco fa io accennava, alle porte della città.

E con questo non voglio dire che la ragione delle distanze non possa essere minorata o accresciuta secondo il bisogno, perchè vi sono condizioni locali che rendono possibile la coltivazione del riso anche a distanza minore di quella che in altra provincia potrebbe essere consentita; la diversità dei luoghi, la diversità dello spirare dei venti, la posizione speciale delle risaie rispetto ai luoghi più elevati ecc. sono condizioni diversissime che vanno considerate. E quindi talvolta nei Regolamenti si vede una risaia essere più vicina ad una data popolazione mentre un'altra risaia a popolazione eguale sarà più lontana.

Quindi questa facoltà di diminuire o di aumentare le distanze, deve essere concessa a chi è pratico dei luoghi, a chi dirige il governo di una provincia. Ma che in questa legge trattandosi di risaie, e non si poteva trascurare questo argomento, non vi sia il *minimum* delle distanze onde porre una remora a chi distenderebbe troppo la coltura delle risaie, questo la Commissione non potrebbe consentire. Talchè la Commissione accetta di rivedere questo articolo, accetta di comporre le distanze nel

modo che i proponenti e il Senato crederanno migliore, ma non si accomoderebbe mai a ritirare questo articolo e concedere alle provincie, ai distretti, ai Comuni la facoltà di redigere i Regolamenti delle risaie.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ringrazio la Commissione che accetta il rinvio di questo articolo per trovar modo di modificare le distanze, di maniera che da un lato venga tenuto conto della salute pubblica più che è possibile e dall'altro non si distrugga la coltivazione delle risaie.

Io del resto sono d'accordo con la Commissione, come avevo accennato, che nella legge appunto si debbano stabilire questi termini minimi delle distanze ma ho anche aggiunto che non solo vorrei che la Commissione stabilisse la distanza minima, ma che stabilisse pure la distanza massima cui il Consiglio Provinciale dovesse attenersi per accordare la permissione della coltivazione delle risaie, appunto perchè vedemmo che alcune provincie si sono staccate totalmente dalla consuetudine portando sino a 20,000 metri la distanza, locchè vuol dire distruggere assolutamente la coltivazione delle risaie.

Io quindi, prego la Commissione perchè, nell'esaminare il mio emendamento, voglia fare alcune considerazioni anche sopra la necessità di determinare questa massima distanza a cui un Consiglio provinciale, possa obbligare i possessori a portare la coltivazione delle risaie.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, ritengo il Senato assenziente.....

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Giacchè la Commissione deve esaminare nuovamente l'articolo, io proporrei di aggiungere alle distanze, che siano *in linea retta*.

S'intende che ciò fu mente e del Ministro nel proporre, e della Commissione, ma credo, che non sia inopportuno di aggiungere, come diceva, le parole *in linea retta*.

PRESIDENTE. Gli articoli successivi spiegano i modi in cui le distanze debbono essere ordinate.

Se non si fa opposizione, ritengo il Senato assenziente al rinvio dell'articolo alla Commissione.

Si passa all'articolo 142.

« Art. 142. La misura delle distanze, dovrà essere presa in linea retta dalla periferia esterna delle città, dei borghi e dei casali a partire dall'ultima casa che si troverà far parte delle abitazioni aggregate nella direzione delle località da coltivarsi a riso.

» Quanto ai tenimenti, ai poderi ed alle cascine, simile misura deve prendersi dalle mura esterne delle case di abitazione. »

(Approvato.)

« Art. 143. Non può concedersi il permesso per la coltivazione del riso, se il richiedente non provi che esso può disporre d'una quantità d'acqua all'uopo sufficiente, e che la livellazione dei terreni sia tale da prestarsi al continuo deflusso dell'acqua. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. In quest'articolo vi è una proibizione che sembra molto grave, quella cioè che riguarda il permesso per la coltivazione del riso, per ottenere il quale il richiedente debba provare di poter disporre di una quantità d'acqua sufficiente all'uopo. Ora, se si tratta semplicemente di dimostrare coi documenti alla mano che ha la concessione d'acqua sufficiente, allora non ci sarà obbiezione di sorta a fare; ma se si deve provare che avrà sempre la risaia provvista di quella data quantità d'acqua, questa è cosa che non può sapere, nè il proprietario, nè chi sia incaricato di controllarne la dichiarazione, perchè dipende dalla maggiore o minore affluenza dell'acqua dei fiumi che devono somministrarla all'agricoltura.

Quindi desidererei dall'onorevole Relatore qualche schiarimento in proposito.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione intende quest'articolo precisamente nel modo con cui lo intende l'onorevole Senatore Casati, cioè che questa quantità d'acqua in complesso debba essere sufficiente alla risaia. Quando le sorgenti da cui si deriva l'acqua non possono in certe particolari circostanze essere sufficienti, ciò non esclude che quando l'acqua è necessaria a quel periodo di maturazione del riso non debba essere fluente sopra la risaia.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io credo che le disposizioni di quest'articolo forse, dovrebbero essere invertite.

Lo impone a carico del proprietario che ha la

risaia, l'obbligo di provare assolutamente che ha acqua sufficiente per coltivare il suo fondo, che ha un deflusso naturale e sufficiente perchè le acque possano avere un corso, è un peso enorme. Io non so come tutti i proprietari attuali, potrebbero obbligarsi a somministrare tutte queste prove le quali in parte, sono anche dispendiosissime. Io stimo che si potrebbe ugualmente ottenere l'intento, qualora invece si dicesse che potrà togliersi il permesso di coltivare le risaie quando verrà dimostrato dal Consiglio di sanità locale che non c'è l'acqua sufficiente per l'irrigazione, che non vi è la livellazione sufficiente per il libero deflusso dell'acqua.

Ma lo impone a carico del proprietario, il quale già da lungo tempo è investito del diritto di coltivare la sua proprietà a risaia, che debba dare la prova esatta della quantità d'acqua che si richiede per una determinata coltivazione, che debba giustificare la livellazione del proprio terreno per dimostrare che l'acqua può defluire, mi sembra una condizione troppo grave.

Quindi pregherei la Commissione a vedere se può ugualmente ottenere il suo scopo col togliere il permesso a coloro contro dei quali si possa provare che o non hanno acqua sufficiente per irrigare, o le cui acque non possono regolarmente scolare. Questo a mio avviso sarebbe un modo più consono per conseguire l'intento senza mettere questi vincoli e questa grave spesa oltre il disturbo, al proprietario che ha una coltivazione di riso.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. I vecchi coltivatori di risaie si deve supporre che abbiano obbedito alle prescrizioni della legge, epperò non sono toccati, ma non può del pari concedersi il permesso per le nuove coltivazioni del riso, vale a dire che quelli, che domandano di coltivare il riso non debbano dare queste garanzie.

Infatti, si potrebbe permettere la coltivazione del riso ad uno che non avesse acqua sufficiente?

Si potrebbe permettere la coltivazione del riso, quando l'acqua non potesse scorrere, e non potesse andare nel declivio come deve andare?

In questi casi faccia la cultura a secco; ma quando vuol fare la coltivazione del riso col l'acqua fluente, deve provare due cose:

Primo, di avere l'acqua, ed averne in sufficiente proporzione in ragione della estensione del terreno da coltivarsi.

Secondo, dimostrare che quest'acqua non rimane stagnante, ma ch'essa scola, e quindi scende al basso come dev'essere nelle buone risaie.

Senatore BERETTA. Quando questo permesso si limitasse ai casi della introduzione di nuove risaie, non avrei difficoltà, ma desidererei che fosse espresso nell'articolo.

Vorrei che, per esempio, si dicesse: *Non può concedersi il permesso per la coltivazione di nuove risaie, o qualche altro modo che riassumesse questo concetto.*

Senatore BURCI, *Relatore*. Siccome è questo il concetto della Commissione espresso in questo articolo, la Commissione non rifiuta di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Beretta.

PRESIDENTE. L'art. 143 sarà quindi così concepito:

« Art. 143. Non può concedersi il permesso per la coltivazione di nuove risaie se il richiedente non provi, ecc. » continuando come è stato letto.

Pongo ai voti quest'articolo così emendato. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'art. 144 sarebbe stato redatto dalla Commissione nel modo seguente:

« Art. 144. Potrà essere autorizzata la coltivazione del riso, senza riguardo alle distanze sopraindicate per quei terreni, ove, a parere del Consiglio superiore di sanità, risulti innocua alle condizioni sanitarie dei luoghi. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io credo che una delle principali cagioni che hanno indotto la Commissione a presentare quest'articolo, sia quella di prendere in considerazione quei luoghi, ove se non vi fossero risaie, il terreno sarebbe paludoso, e dove quindi la risaia è un miglioramento, quand'anche si permetta a distanze più brevi di quelle prestabilite.

Ma in tal caso il giudizio se l'acqua può defluire o no è un giudizio tecnico; ha tutt'altra natura che un giudizio sanitario.

Spetta agl'ingegneri di vedere come si comporterebbe l'acqua; e siccome poi nel Consiglio superiore di sanità (nella cui composizione dal Ministero era stato annoverato un ingegnere) non vi è più alcun tecnico speciale di tal materia, poichè l'ingegnere fu dalla Commissione levato; è stata tolta così la sola persona che avrebbe veramente avuto la competenza a giudicare in merito.

Quindi sarebbe forse bene che il giudizio di questo stato di cose fosse dato a qualche altro ufficio od a qualche altra autorità.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. È stato ristabilito un ingegnere nella formazione del Consiglio superiore di sanità, e quindi quest'ingegnere potrà dare quel giudizio che l'onorevole Senatore Casati domanda.

PRESIDENTE. Desiste l'onorevole Casati dalla sua domanda?

Senatore CASATI. Desisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 144, come è stato proposto dalla Commissione.

Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 145. Chiunque voglia intraprendere la coltivazione del riso, deve sotto pena di una multa di lire 100, esibirne tre mesi innanzi la dichiarazione scritta al Prefetto colle indicazioni e giustificazioni indicate negli articoli 141 e 143.

» Questa dichiarazione è dal Prefetto immediatamente comunicata al Sindaco. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Proporrei che anche per questo articolo si introducesse la dizione: « Chiunque vuole intraprendere la coltivazione di nuove risaie. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Mi spiace di abusare ancora della pazienza del Senato; ma mi pare che quest'articolo meriti un'osservazione. In esso è stabilito, che colui che vuol coltivare una nuova risaia ha tempo tre mesi per esibirne la dichiarazione al Prefetto ed ottenerne il permesso.

Se si fa la somma dei termini prefissi per la

procedura che sono stabiliti negli articoli 145 a 148, questi 90 giorni per chi vuole ottenere il permesso diventano 105. Ed infatti 15 sono quelli durante i quali il Sindaco può esaminare la petizione; 30 sono i giorni che ha all'uopo stesso il Prefetto e 60 quelli che ha il Ministro, e quindi in totale sono 105 giorni. A questi si aggiungano quelli necessari per la trasmissione delle carte, sia dal Comune dove il coltivatore vuole stabilire la risaia al capoluogo di provincia, sia poi dal Comune stesso alla Capitale; ne viene quindi che i tre mesi ossia i 90 giorni concessi al richiedente, si tramutano in realtà in quattro mesi, od anche quattro mesi e mezzo di procedura. Ora mi pare che per una coltivazione che necessariamente si avvolge nel ciclo di un anno, come avviene sempre in agricoltura, l'impiegar quattro o quattro mesi e mezzo per la procedura sia un poco troppo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione, all'art. 148, ha tolto nel secondo comma, *entro 60 giorni*, per cui il computo fatto dall'onorevole Senatore Casati potrebbe anche abbreviarsi; giacchè il coltivatore darà tre mesi prima l'avviso che egli intende di coltivar il riso. In questi tre mesi mi pare che si possano comprendere tutte le procedure necessarie, e sono forse anche soverchi.

L'articolo quindi rimarrebbe così concepito.

« Il Ministro decide definitivamente, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

PRESIDENTE. Questa è adunque una proposta che farebbe la Commissione.....

Senatore BURCI, *Relatore*. Appunto; di sopprimere, come dicevo, le parole: *entro 60 giorni*.

Senatore CASATI L. Proponendo la Commissione di togliere le parole: *entro 60 giorni*, è certo che il mio computo cade.

Ma mi pare che essendo tolto il termine prefisso al Ministero per rispondere, il tempo tanto può abbreviarsi quanto prolungarsi, e per conseguenza invece di quattro mesi, adesso potrebbero diventare sei.

È per ciò che farei la proposta che questi articoli fossero rimandati alla Commissione per un nuovo esame.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. I calcoli fatti dall'onorevole Senatore Casati non sono veramente esatti. A me non pare che si richiegga un tempo così lungo. Egli prende gli estremi addirittura. Prima di tutto, consideriamo che qui si tratta unicamente di ricorso, quando la permissione di coltivare a risaia un terreno non fosse accordata dalla Giunta municipale: si tratta dunque d'un caso eccezionale, ed è quello in cui la Giunta non abbia creduto che tutte le condizioni volute dalla legge fossero adempite dal richiedente, nel quale caso vi è poi il ricorso alla Deputazione provinciale, e finalmente il ricorso al Ministero, quando la Deputazione provinciale avesse deliberato in un senso che non si credesse, o dall'interessato, o dal Prefetto, conforme al disposto della legge.

Quindi si vede che veniamo da casi eccezionali a casi eccezionali, onde i ricorsi che verranno al Ministero in ultimo appello, saranno assai rari. Ma poniamo pure che avvengano: che cosa ne seguirebbe? Ne seguirebbe che per quell'anno si avrebbero contrasti, liti, visite diverse di periti, per cui non si potrebbe per quell'anno stabilire quella data risaia. Sarebbe certamente un danno pel proprietario; ma naturalmente il coltivatore che deve domandare il permesso tre mesi prima, potrà domandarlo anche avanti questo termine, poichè ciò dipende da lui e ha interesse di farlo; quindi avrà avanti di sé un tempo più che sufficiente perchè il suo ricorso possa percorrere tutti gli stadi anche fino al Ministero. Mi pare adunque che da questa disposizione non possano sorgere tutti gli inconvenienti temuti dall'onor. Casati.

Tuttavia si potrebbe diminuire il tempo stabilito per la decisione definitiva del Ministro, che è di 60 giorni...

Senatore ASPENGO. Lo abbiamo lasciato libero...

MINISTRO DELL'INTERNO. Peggio ancora...

Senatore ASPENGO... non è stato capito bene.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non sarà stato capito bene, ma credo anche che si sia spiegato male, perchè mi pare evidente, che se invece di dire: il Ministro decide definitivamente entro 60 giorni, sentito il parere del Consiglio di sanità, e, ove lo creda necessario, anco il Consiglio di Stato, si dica: il Ministro decide definitivamente sentito il parere del Consiglio di sanità, ecc., rimane libero il Ministro di differire una risposta quanto gli aggrada. Ad ogni modo adesso sentiremo le spiegazioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Io farei una proposta più radicale proporrei cioè di sopprimere tutti quattro gli articoli 145, 146, 147 e 148.

Sembra a me che queste sono materie piuttosto da Regolamento, anzi che della legge, noi abbiamo demandati i Regolamenti ai Consigli provinciali sentiti i Consigli comunali di sanità ed amministrativi e sentito il Consiglio provinciale di sanità. Poi questi Regolamenti devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero, sentito il Consiglio di Stato, e il Consiglio superiore di sanità, mi pare quindi che si potrebbero benissimo rimettere tutte queste pratiche a un regolamento e non metterle in un Codice, altrimenti andiamo a fare un Codice-Regolamento anzichè un vero Codice.

Io sottopongo alla saviezza della Commissione queste mie osservazioni, perchè credo che sarebbe molto più opportuno se si potesse restringere il Codice alle norme generali senza entrare in troppi dettagli.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Casati.

Senatore CASATI L. Sanno la Commissione e l'onorevole Ministro che vi sono due specie di risaie, vi è la risaia stabile, e l'altra così detta da vicenda, ossia quella che si coltiva in *ruota* con altra produzione agricola. Ora, tutte le volte che si avrà da tramutare di posto una risaia quella risaia sarà essa una risaia nuova, per cui ci voglia il permesso?

MINISTRO DELL'INTERNO. Mai più...

Senatore CASATI L. Se tutte le volte che si coltiva a risaia un nuovo terreno, il quale l'anno prima non era risaia, si deve domandare il permesso, quest'inconveniente si rinnoverà assai sovente. Se poi si tratta di domandare il permesso soltanto una volta per poter coltivare il riso in generale sulla propria possessione, allora bisognerà chiarire questo dubbio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Quando l'autorità governativa accorda la facoltà di coltivare il riso in un dato terreno, non si preoccupa più di sapere quale rotazione si stabilirà poi dal proprietario del terreno medesimo; se cioè si vorrà continuare in tutti gli anni quella coltivazione, ovvero se si preferirà avvicendarla con altre, che è il sistema migliore e più perfezionato; onde non saprei vedere la ragione perchè, quando è stato riconosciuto che quel dato ter-

reno si trova a quella data distanza, in quelle determinate condizioni che si richieggono per poter essere coltivato a risaia, debba poi il proprietario rinnovare la domanda, ove adottasse il sistema della vicenda. E non credo conseguentemente, che abbia il menomo fondamento il timore manifestato a questo proposito dall'onorevole Senatore Casati. Queste concessioni si fanno una volta per sempre, salvo che vengano a cambiarsi le condizioni sotto le quali furono rilasciate, o emergano altre circostanze da farle ritirare. Per la qual cosa non parmi che vi sia nulla a temere da quanto dispone il presente articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Osserverò innanzi tutto che le disposizioni che si contengono in questi articoli non possono riferirsi a materia regolamentaria, ma devono invece far veramente parte di una legge. Infatti nell'articolo 145 si stabilisce la pena per chi, prima di intraprendere la coltivazione del riso (si intende coltivazione nuova), non esibisca in tempo la dichiarazione dalla legge prescritta, ed ognuno vede che una pena non la si può stabilire per semplice Regolamento.

Poi viene l'art. 146, il quale stabilisce il termine entro cui la Giunta municipale deve verificare se siansi osservate le distanze e le condizioni volute dalla legge e dai Regolamenti, ed indicare le prescrizioni che rimarrebbero violate od inadempite. Questo veramente è un semplice procedimento, che potrebbe essere determinato dal Regolamento. Ma, collegandosi cogli altri articoli, è meglio che venga stabilito dalla legge.

Viene poi l'art. 147, il quale autorizza colui che ha fatto la dichiarazione a proporre le sue osservazioni al Prefetto dopo che conosce l'avviso dato dalla Giunta municipale e attribuisce al Prefetto di deliberare sulla domanda.

Qui la prefissione di un termine sta bene, come è nella legge sull'amministrazione comunale. Quando non v'è ancora un provvedimento che abbia vietato; quando non v'è che una istruttoria per ottenere l'autorizzazione, si può stabilire che, se il Prefetto non delibererà entro tanti giorni, l'altro potrà cominciare la sua coltivazione, perchè non si può tenere per lungo tempo in sospenso il diritto che egli ha di coltivare il suo fondo, se, nel termine prefisso dalla legge, l'autorità competente non gli

oppone un veto dichiarando non autorizzata la coltivazione.

Viene poi l'art. 148, e qui si parla del reclamo contro la deliberazione del Prefetto, la quale sia contraria alla domanda; bisogna far rivocare per reclamo la contraria deliberazione del Prefetto, e allora c'è un termine per ricorrere al Ministro dell'Interno.

La Commissione però non ha creduto che si possa convenientemente prefiggere al Ministro dell'Interno un termine entro cui debba provvedere a questi reclami, e ciò perchè, quando non esiste ancora alcun provvedimento, si può dire che non v'è ostacolo di coltivare; ma quando c'è il divieto di coltivare il Ministro non lo può togliere che per mezzo di un atto positivo. Il solo suo silenzio non può contenere una tacita revoca, una riparazione tacita di quel provvedimento. Col dire che entro 60 giorni dovrà provvedere sul reclamo il Ministro dell'Interno, non si sa che cosa avverrebbe passati i 60 giorni, perchè non si può dire che non provvedendo sarebbe rievocata la deliberazione del Prefetto. Perciò si è creduto di non prefiggere un termine al Ministero dell'Interno per provvedere sui reclami, ritenendo che vi provvederà ad ogni modo con tutta sollecitudine.

Nei giudizi, una sentenza appellata non può mai ritenersi riparata finchè non intervenga un pronunciato positivo dell'autorità giudiziaria superiore. La inazione potrà rendere perento l'appello ma non potrà mai riparare la sentenza appellata.

Se il silenzio del Ministro dell'Interno rendesse perento il reclamo, ne verrebbe danno al reclamante senza alcuna di lui colpa.

Non potendosi adunque stabilire che il ritardo del Ministro renda perento il reclamo, e nemmeno che produca la tacita riforma del provvedimento del Prefetto, non conviene prefiggere alcun termine al Ministro. Queste osservazioni dimostrano che i termini ammessi dalla Commissione non hanno niente di incongruente, stanno benissimo, e non c'è inconveniente alcuno nel lasciare le cose come sono nel progetto della Commissione, e dimostrano ancora che le disposizioni in discussione debbono far parte della legge e non essere lasciate ai regolamenti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non aggiungo altro alle ultime osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Astengo, riguardo alla proposta radicale presentata dall'onorevole Senatore Beretta, di voler sopprimere addirittura quattro articoli. È manifesto che qui si tratta di stabilir delle garanzie in favore del proprietario che voglia coltivare dei terreni a risaie. Per virtù di queste garanzie, ove il Consiglio comunale gli opponesse delle difficoltà, esso può ricorrere alla Deputazione Provinciale, e se la Deputazione desse avviso contrario, tanto il Prefetto quanto l'interessato possono ancora ricorrere al Ministro dell'Interno. In questo modo si vengono a stabilire due giurisdizioni che possono guarentir pienamente il coltivatore, pel caso di proibizione ingiusta o non fondata che il Consiglio comunale opponesse alla sua richiesta. È chiaro che questa materia è per sé tanto rilevante, da doversi regolare per legge, e da non poter essere rimandata ai Regolamenti.

In quanto poi alle osservazioni fatte dal Senatore Astengo, rispetto alla determinazione della Commissione di cancellare il termine stabilito nell'art. 140, entro il quale dovrebbe il Ministro pronunciare su questi reclami, mi permetta il Senatore Astengo di avvertire che non è vero che non si possa lasciar senza risposta un ricorso fatto all'autorità superiore contro una deliberazione presa dall'autorità inferiore, e lasciar decorrere il termine senza provvedere. Questo sarebbe senza dubbio un atto poco regolare, poco conforme ai principii amministrativi. Ma vedo che lo stesso inconveniente esiste nell'articolo 147, il quale dice che il dichiarante può ricorrere da una deliberazione della Giunta municipale alla Deputazione provinciale, e che se questa non notifica entro 15 giorni la sua deliberazione al reclamante, esso può intraprendere la coltivazione dichiarata.

Senatore ASTENGO. È il Prefetto che delibera, non c'è ancora una deliberazione presa.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'articolo 146 dice: « Entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, la Giunta municipale verifica se sieno osservate le distanze e le condizioni tutte volute dalla legge e da Regolamenti; indica le prescrizioni che rimarrebbero violate e inadem-

pite, e di tutto dà notificazione al dichiarante. » C'è poi l'articolo 147 che dice: « Il dichiarante può produrre reclamo alla Deputazione provinciale la quale »

Senatore ASTENGO. Legga la variante della Commissione. In essa è detto: *al Prefetto il quale delibera.*

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Casati mantiene la sua proposta?

Senatore CASATI L. Io mi acquieto all'osservazione dell'onorevole Astengo; ma in questo articolo 145, io toglierei il termine di tre mesi e lascierei soltanto: *esibirne la dichiarazione al Prefetto.* Stavano abbastanza bene nel progetto ministeriale questi tre mesi, perchè sommando tutti i termini, si veniva appunto a far tre mesi; ma quando termini non ve ne sono più, si può anche lasciare al dichiarante la libertà di fare la sua dichiarazione quando crede.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Beretta ha la parola.

Senatore BERETTA. Io aveva fatto la proposta di sopprimere quest'articolo, perchè mi pareva materia da Regolamento. Ma siccome s'insiste nel mantenerlo, io soltanto voglio far sentire alla Commissione, che lo stabilire una multa di cento lire per chi non dà questo avviso, è una di quelle pene, alla quale non penserà nessun coltivatore di risaie, che voglia intraprenderne la coltivazione in grande; pagherà le cento lire, e farà le sue risaie senza dir niente.

Questa è l'osservazione, che volevo fare, e crederei perciò, che si dovessero rimettere tutte queste discipline ai Regolamenti provinciali, in quanto che questi Regolamenti devono poi essere approvati per Decreto Reale; ma non ne faccio proposta formale, e lascio che vada avanti la discussione degli articoli.

Senatore BURCI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare.

Senatore BURCI, *Relatore.* Io credo che questa multa di lire cento si aumenterebbe considerevolmente, perchè, dopo che un coltivatore avesse istituito una risaia, per la quale non avrebbe avuto il permesso, questa sarebbe distrutta; e per conseguenza, oltre alla multa delle cento lire, soffrirebbe anche la distruzione della risaia, che difatto sarebbe una seconda e ben grave multa.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione la soppressione proposta dall'onorevole Senatore Casati, del termine di 3 mesi?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro non fa difficoltà?

MINISTRO DELL'INTERNO. Non faccio difficoltà; solamente mi pareva che l'articolo 145 ledesse già quel principio stabilito nell'articolo 148.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colle leggiere modificazioni che vi sono state introdotte nel corso della discussione.

« Art. 145. Chiunque voglia intraprendere la coltivazione di nuove risaie, deve, sotto pena di una multa di lire 100, esibirne la dichiarazione scritta al Prefetto colle indicazioni e giustificazioni indicate negli articoli 141 e 143.

» Questa dichiarazione è dal Prefetto immediatamente comunicata al Sindaco. »

Coloro che approvano questo articolo, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 146. Entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, la Giunta municipale verifica se siano osservate le distanze e le condizioni tutte volute dalla Legge e dai Regolamenti; indica le prescrizioni che fossero violate o inadempite; e di tutto dà notificazione al Prefetto e al dichiarante. »

(Approvato.)

« Art. 147. Il dichiarante può presentare le sue osservazioni al Prefetto, il quale delibera nel termine di giorni 30.

» Decorso questo termine, senzachè sia notificata la deliberazione al reclamante, questi può intraprendere la coltivazione dichiarata, la quale non può esser vietata o modificata, se non per le annate future. »

(Approvato.)

« Art. 148. Contro la deliberazione del Prefetto si può ricorrere, tanto dal Comune quanto dall'altra parte interessata, al Ministro dell'Interno nei dieci giorni dalla notificazione della deliberazione.

» Il Ministro decide definitivamente entro 60 giorni, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe di togliere dalla seconda parte di questo articolo le parole: « entro 60 giorni. »

PRESIDENTE. Sta bene; allora questo secondo comma dell'articolo 148 direbbe:

« Il Ministro decide definitivamente, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

Coloro che approvano l'articolo con questa lieve modificazione, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

« Articolo 149.... »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione, considerando che nell'ultimo comma di questo articolo si sarebbero ripetute delle condizioni che sono pure nell'articolo precedente, farebbe una lieve modificazione di forma, e invece di dire:

« Contro il Decreto del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale decide, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato; » direbbe:

« Contro il decreto del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale decide, previi i pareri prescritti nell'articolo precedente. »

PRESIDENTE. Favorisca di far pervenire al banco della Presidenza la modificazione che intende proporre a questo articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, l'articolo 149 non è ancora stato letto; ne daremo lettura come è scritto nel testo del progetto della Commissione; esso suona così:

« Art. 149. In qualunque tempo si verifichi che una risaia, tuttochè legalmente istituita, reca danno alla salute pubblica, il Prefetto può inibirne la coltivazione per gli anni avvenire.

» Contro il Decreto del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale decide, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. »

Il Senatore Beretta ora ha la parola.

Voci. Aspetti che l'articolo sia modificato....

Senatore BERETTA. La modificazione è cosa di forma, e nulla ho da osservare su quell'articolo.

Con questo articolo mi pare che si verrebbe a distruggere la coltivazione delle risaie, poichè l'onorevole Relatore della Commissione ha dichiarato che tutte le risaie sono nocive alla salute; ed è naturale che il Prefetto potrà a suo talento far distruggere tutte le risaie, sebbene nelle condizioni volute e consentite dalla legge, perchè può dire: quella risaia è nociva,

quindi si sopprima, sebbene sia nelle condizioni volute dalla legge. Quindi io vorrei che venisse espressa qualche condizione che frenasse questa facoltà d'inibire qualunque risaia.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io ho detto e ridico che la coltivazione delle risaie è nocevole alla salute pubblica; lo dico come medico; quanto poi alla permissione della coltivazione del riso, siccome si permettono molte altre cose che sono nocevoli alla salute delle popolazioni, così dico che può acconsentirsi anche alla coltivazione del riso; ma siccome in fatto è risultato, che alcune risaie, le quali pareva non potessero essere nocevoli grandemente alla salute pubblica, vennero poi verificate nocevolissime, così la Commissione ha creduto di accettare questo articolo ministeriale, dando al Prefetto la facoltà di fare distruggere le risaie che potessero grandemente nuocere agli abitanti del luogo e delle sue vicinanze.

Credo perciò che questo articolo non contrasti col principio medico che io ho indicato fin da principio; nè credo che vi sia un solo medico, il quale possa sostenere coraggiosamente e veramente che le risaie siano utili alla salute pubblica, e che non siano nocevoli.

La nocevolezza della coltivazione del riso è, come ho dimostrato poco fa, dipendente molto dalla non esecuzione delle regole igieniche prescritte per la coltura del riso; il fatto è che le risaie bene o mal tenute sono insalubri.

Io, come medico, sostengo questa tesi, e credo di essere nella verità; ma una volta permessa la cultura del riso, una volta che una risaia, la quale si credeva non potesse portare quel danno che sogliono arrecare tutte le risaie in generale, si vede manifestamente che è nocevolissima alla salute pubblica, io credo che possa essere distrutta per il pubblico bene.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole Relatore della Commissione troverei necessario di introdurre nell'articolo un emendamento; accennare cioè al danno gravissimo come avverte l'onorevole Relatore, perchè diversamente, come dissi, potrebbe il Prefetto far distruggere tutte le risaie, perchè tutte le

risaie per dichiarazione competentissima dell'onorevole Relatore, sono dannose alla salute pubblica.

Io proporrei adunque di aggiungere alla parola *danno* quella di *gravissimo*.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si potrebbe a mio avviso introdurre in quest'articolo una lieve modificazione, la quale potrebbe in qualche modo temperare il timore che si trovi un Prefetto il quale volesse ordinare a dirittura la distruzione delle risaie, appoggiandosi alla pura scienza, la quale considera in genere questa coltivazione come nociva alla salute degli abitanti.

Quindi, se la Commissione acconsente, io aggiungerei dopo le parole: *il Prefetto*, queste altre: *sull'avviso del Consiglio provinciale di sanità, può inibire la coltivazione per gli anni avvenire*.

Mi pare che sarà molto difficile che si uniscano il Consiglio provinciale di sanità e il Prefetto alla distruzione delle risaie, se non vi sieno dei motivi gravissimi, se non vi sia una grande inquietudine nelle popolazioni, se non vi sieno insomma cagioni tali da giustificare questa misura che in se è gravissima, giacchè va ad attaccar direttamente la proprietà, e annientare de' capitali. È evidente che ciò non si deve permettere, senza che vi sieno motivi imperiosi che giustifichino il provvedimento stesso.

Poi vi è il ricorso al Ministero, al Consiglio di Stato, al Consiglio superiore di sanità, e quindi tante cautele, che aggiuntavi ancora quella che il Prefetto debba sentire il Consiglio di sanità provinciale, non si ha da temere che si proceda a degli atti che non sieno reclamati dal pubblico interesse.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Astengo.

Senatore ASTENGO. Prima di tutto, sono autorizzato da miei Colleghi a dichiarare, che la Commissione non ha nessuna difficoltà di aderire all'aggiunta proposta dal signor Ministro, la quale si può dire anche implicita, perchè in queste questioni il Prefetto sente sempre il Consiglio di sanità: ma la Commissione si oppone all'aggiunta proposta dall'onorevole Beretta, cioè di dire danni *gravissimi*, e su questo punto mi si permetta di dire l'opinione della Commissione sotto il rapporto legale anzichè sotto il rapporto medico, perocchè noi

non siamo qui per fare una questione medica sopra il pregiudizio che le risaie in genere possano arrecare alla salute pubblica: noi, come legislatori, dobbiamo parlare in modo da far capire cosa vogliamo dire, e qual'è il significato da darsi alla disposizione la quale parla di danni alla salute pubblica per gli effetti dell'articolo 149.

Se si ammettesse legislativamente che tutte le risaie portano un danno inevitabile alla salute pubblica, il legislatore non potrebbe permetterle.

Ma il legislatore ha considerato in quest'articolo quel danno, che non è tollerabile nel sistema della legge.

Quindi, quando una risaia, tuttochè autorizzata, si viene a manifestare nociva nel senso della legge, vale a dire nel senso che non sarebbe stata autorizzata secondo il concetto della legge, non si può contraporre all'interesse pubblico, l'interesse del proprietario che coltiva la risaia autorizzata. Nel conflitto dei due interessi deve certamente prevalere quello della salute pubblica.

Quindi bisogna intendere l'articolo secondo il concetto legislativo di questo progetto, e non parlare di quel danno astratto che per avventura potrebbe far proibire dal legislatore in modo assoluto qualunque sorta di risaia, ma di quel danno che non è permesso da questa legge e che si vuole evitare con tutte le cautele prescritte dalla legge medesima, quel danno, che, se fosse stato avvertito prima, avrebbe prodotto la proibizione dello stabilimento della risaia nuova.

Ecco in qual senso vuol essere inteso quest'articolo; ma se alla parola *danno* si aggiungesse la qualificazione di *gravissimo*, allora entrerebbe in campo la questione del grado di gravità, e si potrebbe sacrificare l'interesse generale della salute pubblica all'interesse privato del proprietario della risaia dannosa, solo perchè il danno non potesse giudicarsi gravissimo.

Non si può quindi temere quell'inconveniente che accennava l'onorevole Beretta, che cioè, per la possibilità di un danno qualunque, di un danno possibile nel solo rapporto medico, si distruggano le risaie già autorizzate. Sarebbe lo stesso che distrurle tutte, e ciò sarebbe contrario alla legge.

Non è questo il concetto dell'articolo che cade in discussione.

La legge nel suo concetto riguarda quel danno alla salute pubblica, che se si fosse manifestato prima, non avrebbe permesso l'autorizzazione.

Portata la questione su questo terreno, è evidente essere impossibile non tutelare la salute pubblica col proibire per l'avvenire quello che fa danno, e che, se fosse stato avvertito dappprincipio, non sarebbe stato permesso.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io credo che le leggi debbano esprimere un concetto chiaro.

Ora, dacchè ci è la dichiarazione che tutte le risaie sono nocive alla salute pubblica, e qui si dice: « qualunque risaia legalmente istituita » ne viene che tutte le risaie antiche che sono legalmente istituite, che si trovano alla distanza stabilita e con quelle condizioni prescritte dalla legge per il loro andamento, si possono far distruggere se recano danno alla salute pubblica. Non esprime altro.

Ora io dico: come si fa a mettere a confronto questa dichiarazione che tutte le risaie sono nocive alla salute pubblica, e che il Prefetto possa inibire la coltivazione di una risaia che porta danno alla salute pubblica?

Io dico che il Prefetto è consentaneo a se stesso, se fa distruggere tutte le risaie.

Dunque mi pare che sia indispensabile di aggiungere quelle parole che esprimono il concetto che intendo, giacchè anche la Commissione per mezzo del suo Relatore, dice che si intende nei casi di grave nocimento alla salute pubblica.

Se si potessero aggiungere alla legge le dichiarazioni della Commissione e del signor Ministro, io non avrei nessuna difficoltà; ma la legge deve esprimere, come ho detto, chiaramente il proprio concetto; e nessuno potrebbe condannare un Prefetto che proibisca una risaia che arreca danno effettivamente alla salute pubblica.

Ma il Relatore della Commissione direbbe: non reca quel danno che la Commissione ha inteso per poterla annientare.

Dunque si aggiunga almeno *un grave danno alla salute pubblica*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io nego che il progetto di legge dichiari che tutte le risaie sono nocive alla salute pubblica. Se lo dicesse, bisognerebbe

rebbe proibire che si stabiliscano risaie. Dico che allorquando le risaie si stabiliscono colle cautele prescritte dalla legge non sono riguardate nocive. Questo è il concetto della legge.

Quindi non si può ricercare un'opinione medica astratta che dichiari nocive tutte indistintamente le risaie per volgere il senso della legge contro il significato della legge stessa. La legge autorizza le risaie mediante certe cautele, che crede sufficienti perchè non siano dannose.

Quindi si tratta di vedere se, ad onta delle cautele usate, venendo a verificarsi che una risaia rechi quel danno alla salute pubblica, che la legge non vuol permettere, la si debba cioè non pertanto lasciar sussistere.

Del resto il significato della legge deve essere conforme alle sue intenzioni, e nell'investigarne il senso bisogna ricercare quale sia stata l'intenzione del legislatore che l'ha dettata.

Io nego, ripeto, che questa legge in principio ammetta che qualunque risaia sia sempre nociva alla salute pubblica.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non insisterò maggiormente sulla mia proposta. È vero che la legge non lo dice, ma la dichiarazione dell'onorevole Relatore è stata nel senso da me indicato, e mi pare che questa dichiarazione appoggi alquanto un certo senso della legge.

Siccome oggi un membro della Commissione ha fatto una contro-dichiarazione per cui si intende che si debba tener conto soltanto di un grave danno alla salute pubblica, io non insisterò sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 149 come fu proposto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro.

« Art. 149. In qualunque tempo si verifichi che una risaia, tuttochè legalmente istituita, reca danno alla salute pubblica, il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di sanità, può impedirne la coltivazione per gli anni avvenire.

» Contro il Decreto del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale decide, previi i pareri prescritti negli articoli precedenti. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 150.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni lasci leggere l'articolo e poi proporrà le modificazioni che crederà opportune.

« Art. 150. Chiunque istituisce una risaia a distanza minore di quella indicata nell'art. 141, o nel Regolamento particolare della Provincia, o ne rinnova la coltivazione dopo il divieto della autorità, incorre in una multa di lire 200 per ogni ettare di terreno coltivato in contravvenzione, oltre la distruzione da farsi a sue spese della illegale coltivazione. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe modificato l'articolo in questo modo: « Chiunque istituisce una risaia a distanza minore di quella prescritta, o ne rinnova, » seguitando poi come sta scritto.

Si toglierebbero per maggior chiarezza le parole, « indicata nell'art. 141 o nel Regolamento particolare della Provincia. »

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 150 modificato dalla Commissione.

« Art. 150. Chiunque istituisce una risaia a distanza minore di quella prescritta, o ne rinnova la coltivazione dopo il divieto dell'autorità, incorre in una multa di L. 200 per ogni ettare di terreno coltivato in contravvenzione, oltre la distruzione da farsi a sue spese della illegale coltivazione. »

Chi approva l'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 151. Le erbe risultanti dalla sarchiatura del riso devono rimuoversi dalle risaie e porsi in condizione da impedirne la putrefazione. »

È aperta la discussione sull'art. 151.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. L'onorevole Relatore aveva parlato di distruzione di queste erbe, e qui veramente non si dichiara la distruzione, si dice che devono essere rimosse o preservate dalla putrefazione.

A me pare che sarebbe miglior partito bruciarle, ciò che ne assicurerebbe maggiormente la distruzione, e avrebbe seco il vantaggio dei piccoli fuochi, utilissimi in terra palustre.

Senatore BURCI, *Relatore*. Rispondo all'ono-

revole Senatore Maggiorani che quando in quest'articolo è detto: « poste in condizione da impedirne la putrefazione » vuol dire che vi sono diversi modi con i quali quest'erbe sarchiate possono esser rese innocue; uno di questi sarebbe il bruciamento, un secondo sarebbe il seppellimento, un terzo sarebbe il servirsene per concime, giacchè si sa che certe erbe, come le foglie, ecc., possono benissimo servire di concime; quindi non si è voluto qui imporre il modo pel quale queste erbe sarchiate debbano esser poste in condizione da impedirne sul terreno la loro putrefazione, perchè a taluno può piacere di abbruciarle, ad un altro di seppellirle e ad un altro infine di servirsene per ingrasso. Ecco perchè è usata la parola *distruzione*: perchè nelle vecchie risaie si usava lasciare le erbe sarchiate sul terreno e queste aumentavano, alimentavano anzi lo sviluppo dei principii miasmatici; e perchè ciò non avvenga, per rendere l'aria meno insalubre, si è disposto che queste erbe si distruggano; il modo però di distruggerle sarebbe lasciato in facoltà del risicoltore.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani fa qualche proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non faccio veruna proposta.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'art. 151, che rileggo:

« Art. 151. Le erbe risultanti dalla sarchiatura del riso devono rimoversi dalle risaie e porsi in condizione da impedirne la putrefazione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 152. I proprietari o conduttori di risaie non possono fare intraprendere il lavoro dai proprii dipendenti che un'ora dopo la levata del sole, e devono farlo cessare un'ora prima del tramonto.

« I contravventori alle disposizioni di questo o del precedente articolo incorrono in una multa estensibile a lire 100. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Pare che l'intenzione della Commissione sia quella di impedire che i lavoranti abbiano ad incominciare il lavoro avanti la levata del sole e che un'ora prima del tramonto debbano cessare. Ma questa legge andrebbe incontro a delle abitudini che non si

potrebbero sì facilmente cambiare; in molte località delle risaie per solito i lavoranti vanno al lavoro appena giorno, e non un'ora dopo levato il sole, e smettono un'ora dopo mezzogiorno, e poi non lavorano più, dicendo che loro nuoce il sistema di fare un riposo prolungato in mezzo al giorno, il perchè se ne ritornano a casa un'ora dopo il mezzogiorno al riposo e quindi a cambiarsi d'abiti. Ora se noi facciamo questa prescrizione invertiamo assolutamente il modo di coltivazione del riso in molte provincie.

Io quindi volevo proporre alla Commissione se non fosse il caso di prescrivere un dato numero d'ore, ma lasciare libero che possano cominciare anche al levare del sole e non un ora dopo: perchè porta un grave danno ai proprietari non solo, ma una difficoltà gravissima ai coltivatori, giacchè in generale i coltivatori vengono da paesi posti a qualche distanza e se ne vogliono tornare alle loro case prima di sera.

Altra circostanza poi vi è, ed è che bisognerebbe spiegare che questa prescrizione fosse limitata al lavoro che si fa in campagna nelle risaie; ma il prescrivere che non si possa far lavorare un'ora avanti il tramonto, mentre vi sono tutti i lavori che si devono fare nei cascinali, i quali si praticano precisamente nella sera e nella notte, come la trebbiatura ed altri lavori, non mi pare conveniente.

Domando se è intenzione della Commissione di vietare anche questi lavori serali che non si fanno in campagna.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. La ragione di quest'articolo è evidente. Quali sono le malattie che si svolgono, e si propagano nei luoghi dove esistono le risaie? Sono le febbri intermittenti. Quali sono le ore nelle quali è più facile prendere le febbri intermittenti? Sono le ore prime del giorno, e le ore del cadere del sole, sono le ore nelle quali il calore solare svolge più facilmente e suscita i principii miasmatici.

Ora, volendo tutelare la salute dei coltivatori delle risaie, era necessario che in un articolo fosse dichiarato, quali dovevano essere le ore, nelle quali i lavoranti potevano attendere alle loro faccende, per impedire il più che fosse possibile che questi individui potessero contrarre le febbri intermittenti, ed

ecco perchè si è detto che il lavoro dovesse incominciare un'ora dopo il levar del sole, e cessare un'ora avanti la caduta, evitando così la prima ora mattutina e l'ultima vespertina, nell'intendimento di salvare questa gente dalle febbri intermittenti.

Io veggo anche qui in questo paese, dove pure dominano qualche volta queste febbri, alla mattina ed alla sera tutti si fanno un dovere di coprirsi di più che nel corso della giornata, e lo scopo di quest'articolo è precisamente lo stesso.

Se noi vogliamo veramente tutelare la salute di questi lavoranti delle risaie, è necessario che essi evitino di essere al lavoro nelle ore in cui più facilmente si possono le febbri intermittenti contrarre; ma che poi dopo il mezzogiorno possano seguitare i loro lavori, e possano attendervi di sera nei cascinali, questo non è impedito, intendimento della legge dovendo esser solo quello di impedire il lavoro in quelle ore in cui più facilmente si possono prendere le febbri miasmatiche.

PRESIDENTE. Crede la Commissione che si possa per maggior chiarezza aggiungere dopo la parola *lavoro*, quelle più spiegative: *nelle risaie*, e dire così « non possono far intraprendere il lavoro nelle risaie dai propri dipendenti, ecc. »

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta l'aggiunta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Accettando la Commissione la prima parte della mia osservazione, rimane già tolta una delle mie obiezioni, quella che riguardo i lavori nelle aie, nei cascinali ecc.

In quanto all'altra parte io aveva detto di comprendere benissimo il motivo che aveva mossa la Commissione a proporre che non potessero i lavori intraprendersi se non dopo la levata del sole, e che dovessero cessare un'ora prima del tramonto, sebbene questo sia un poco in contraddizione colle abitudini delle popolazioni, che si occupano dei lavori nelle risaie.

La legge disponendo, come ha disposto, è stata ispirata dalla considerazione che i lavori principali si fanno nelle risaie in estate; ma siccome molti lavori di preparazione si fanno nella stagione autunnale ed invernale, cioè nei mesi

di novembre, di dicembre e anche in quelli di febbraio e di marzo, dove non vi è il pericolo delle ore mattutine e vespertine, io credo che sarebbe forse necessario di dire nelle giornate d'estate; indicare cioè, la stagione nella quale il lavorare in certe ore è nocivo. Convieni notare che i lavoranti i quali attendono alla coltivazione del riso, vengono da paesi lontani e amano meglio di terminare il loro lavoro ad un'ora dopo mezzogiorno, per poi tornarsene a casa loro.

Se li obbligate a non incominciare il lavoro che un'ora dopo levato il sole per lavorare sino ad un'ora prima del tramonto, essi vi diranno che non torna loro il conto di riposare due ore nel giorno per andarsene a casa la sera.

Dunque, se la legge obbliga assolutamente i risicoltori a non incominciare il lavoro prima di quella determinata ora di lavoro, o non sarà possibile che essi abbiano terminato all'ora in cui vogliono andarsene, o vorranno andarsene senza riguardo all'ora in cui hanno cominciato a lavorare, e non ci sarà più la convenienza del proprietario.

Quindi, si dovrà rimutar tutto, senza che si provveda in alcun modo alla salute pubblica.

Io non faccio alcun emendamento, ma mi contento che nell'articolo si dica: *il lavoro nelle risaie* e non *per le risaie*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 152, coll'aggiunta della Commissione e colla modificazione proposta dal Senatore Beretta.

« Art. 152. I proprietari o conduttori di risaie non possono fare intraprendere nelle risaie il lavoro dai propri dipendenti che un'ora dopo la levata del sole, e devono farlo cessare un'ora prima del tramonto.

» I contravventori alle disposizioni di questo o del precedente articolo, incorrono in una multa estensibile a 100 lire. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 153.

» Art. 153. Il Prefetto, ordina ogni anno l'ispezione delle risaie esistenti nella sua provincia, destinando all'uopo uno dei membri del Consiglio provinciale di sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Mi pare poco conve-

niente, che un Consigliere provinciale eserciti l'ufficio di ispettore; in primo luogo, egli sarebbe in un certo modo testimonio e giudice ad un tempo, perchè è al giudizio del Consiglio provinciale, che si rimettono molte questioni sulla salubrità delle risaie. In secondo luogo, i Consiglieri provinciali sono per lo più grandi proprietari; quindi nella maggior parte dei casi potrebbe avere o direttamente o indirettamente un certo interesse, nell'affare delle risaie.

Finalmente devo osservare che difficilmente, un Consigliere potrebbe scendere a quei particolari, a quelle minuzie a cui dovrebbe prestarsi un ispettore il quale in qualche modo fiscaleggiando dovesse osservare tutto, e riferire; in una parola, quest'articolo non mi pare conveniente, nè promette di soddisfare allo scopo.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Maggiorani, che l'articolo parla di un membro del Consiglio provinciale di sanità, e non del Consiglio provinciale.

Senatore MAGGIORANI. Devo tuttavia osservare che anche il Consigliere provinciale di sanità ha voto consultivo, e perciò anche in questo caso, l'Ispettore sarebbe testimonio e giudice.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. A me veramente non parrebbe, che in questo caso si tratti di un Ispettore che possa essere testimonio e giudice.

Il Prefetto chiama all'ufficio d'Ispettore un membro del Consiglio provinciale di sanità. Ora si suppone, che quest'uno che egli chiama, possa essere, secondo il caso, un medico, od un ingegnere, giacchè nei Consigli provinciali di sanità, vi sono uomini capaci nelle faccende amministrative e sanitarie; ora quale sarebbe l'individuo, che il Senatore Maggiorani proporrebbe, perchè quest'ispezione fosse fatta convenientemente?

Senatore MAGGIORANI. Un ispettore non è un Consigliere, perchè è, o medico o ingegnere o persona amministrativa: è sempre vero che tornando al Consiglio e riferendo sarebbe ad un tempo testimonio e giudice, perchè poi dovrebbe dare il suo voto consultivo sulla materia istessa. Mi pare che ciò non sia regolare.

Senatore BURCI, *Relatore*. La provincia avrà un segretario medico; ciò è stato già stabilito.

Senatore MAGGIORANI. Qui si parla di un medico.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il segretario è medico e consigliere del Consiglio provinciale....

PRESIDENTE. Perdonino, non si può convertire la discussione in dialogo. Continui l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. . . . e può egli benissimo essere incaricato della visita di queste risaie. Ma siccome la visita può avere oggetti diversi, o perchè queste risaie sono malsane, o perchè l'acqua non corre bene, o perchè si lasciano tutte le erbe sul luogo, o perchè la risaia è mal amministrata, così non si può incaricare di ogni sorta di visite un'individuo solo. Qui si tratta di condizioni diverse, che potrebbero ammettere la necessità di un individuo speciale per certe speciali osservazioni.

Quindi la Commissione ha creduto di lasciare al Prefetto questa libertà.

Se si tratta di constatare l'esistenza di certe malattie endemiche febbrili, senza dubbio il Prefetto sceglierà un medico, sceglierà il segretario medico; se si tratta di altre osservazioni a farsi, credo che si debba lasciar libero il Prefetto di scegliere quell'individuo del Consiglio provinciale che più gli sembrerà adatto.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Maggiorani che il delegare i membri di un Corpo a fare ispezioni legali, ad accertare circostanze di fatto, si fa quasi ogni giorno dai Corpi giudiziari, in cui Ella sa bene che i giudizi sono assai gravi, assai più rilevanti di questi. Non per questo il giudice che si reca a verificare le circostanze di luogo, diviene sospetto ed incompatibile. Lascio quindi all'onorevole Senatore Maggiorani il vedere, se un diverso procedimento possa aver luogo nei giudizi, dei quali ci occupiamo in questo momento.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGGIORANI. Rispondo all'onorevole Relatore che in questo articolo chiaramente si accenna ad una visita periodica, prammatica, non fortuita, pel caso di un ricorso o di un reclamo. Si dice che ogni anno ci sarà un ispezione. A me sembra che questa ispezione non debba esser fatta da un Consigliere; ma quando l'onorevole Presidente crede che ciò sia nell'uso, che nulla vi osti e che non s'offenda nem-

meno lo spirito della legge, io mi taccio: soltanto ho voluto fare questa osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 153 come è stato letto.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, si alzino.

(Approvato.)

Possiamo ancora proseguire la discussione sul Capo III e poi sul IV, l'uno e l'altro constando di un solo articolo, e così sarebbe esaurito il Titolo VIII.

CAPO III.

Dei prati a marcita.

Art. 154.

« La coltivazione dei prati a *marcita* non potrà praticarsi che alle distanze dalle città, terre e borgate, e sotto le condizioni che saranno all'uopo stabilite con speciali Regolamenti dai Consigli provinciali, da approvarsi nelle forme antecedentemente ammesse, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dal momento che l'articolo può dar luogo a discussione... Intende Ella fare qualche proposta?

Senatore CASATI L. Non per dare occasione a discussione; è soltanto uno schiarimento che domando. La Commissione ha aggiunto in questo articolo, *da approvarsi nelle forme antecedentemente ammesse*. Io chiederei a che cosa si riferisce quell'avverbio *antecedentemente*; se ad altra legge, o a qualche parte di questa che stiamo discutendo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Nell'ultima parte di questo articolo la Commissione avrebbe tralasciato le parole, *antecedentemente ammesse, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale*, ed avrebbe detto: *da approvarsi nelle forme stabilite nell'articolo 139*.

PRESIDENTE. Invece delle parole « nelle forme antecedentemente ammesse, sentito il parere del Consiglio Sanitario Provinciale » si direbbe « nelle forme stabilite nell'articolo 139. »

Se questo articolo non dà luogo ad altre

osservazioni, lo metterò ai voti colla variante proposta dalla Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO IV.

Macerazione delle piante tessili.

Art. 155.....

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. A questo articolo la Commissione avrebbe fatte alcune lievi modificazioni. Là dove dice « determinate dal Regolamento » dovrebbe dire *dai Regolamenti locali*, e poi dovrebbe togliersi quello che viene dopo, ossia le parole « che verrà approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere del rispettivo Consiglio di sanità » sostituendovi quest'altre: *approvati dal Prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità.* »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo con le modificazioni fatte dalla Commissione.

« Art. 155. La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, nell'interesse della salute pubblica e della pastorizia, non potrà essere eseguita che nei luoghi, nei tempi e alle distanze dell'abitato, e con le cautele che verranno determinate dai Regolamenti locali approvati dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Resterebbero così approvati i due Capi 3 e 4 di questo Titolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Desidererei che il Titolo ottavo non si dichiarasse chiuso, perchè avrei da fare alcune osservazioni ed aggiunte sul Titolo intero.

PRESIDENTE. Rimarrà riserbata all'onorevole Senatore Maggiorani la facoltà di presentare aggiunte al Titolo che abbiamo testè approvato.

Debbo raccomandare caldamente agli onorevoli Colleghi di essere più solleciti ad interve-

nire alle sedute e meno solleciti a partirne, perchè si comprenderà bene come, principiando le sedute molto tardi, e dovendo scioglierle anche prima dell'ora ordinaria, difficilmente potremmo condurre a termine il grave compito che ci sta dinanzi.

Domani la seduta si aprirà all'ora solita col seguente ordine del giorno.

Letture e svolgimento della proposta d'iniziativa del Senatore Borgatti; quindi, seguito della discussione del Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).